

Lo scudo si può estendere anche alle indagini finanziarie

Gio. Gav. Val. Tam.

Come ogni sanatoria che si rispetti, il costo va commisurato al beneficio che si ottiene in termini di “protezione” da accertamenti e altre attività dell’amministrazione finanziaria. Va tenuto presente che l’opzione per la sanatoria non impedisce l’esecuzione di accessi da parte dei verificatori, l’effettuazione di richieste documentali e tutte le altre attività istruttorie. Nel caso di una verifica che contesti, negli anni oggetto di sanatoria, il punteggio Isa e, di conseguenza, il costo del ravvedimento (tema sino a oggi mai affrontato ufficialmente), si ritiene che tale circostanza non comporti la decadenza dai benefici.

In base al comma 10 della norma istitutiva, per chi si avvale della sanatoria (anche in corso di pagamento delle rate) non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di una delle ipotesi di decadenza degli effetti:

le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 Dpr 600/1973;

nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr 633/1972.

La “copertura” riguarda quindi gli accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi puri ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, mentre per l’Iva si ottiene lo “scudo” contro i soli accertamenti basati su presunzioni semplici. Possono, quindi, essere portati a termine tutti gli accertamenti diversi da quelli indicati (ad esempio quelli di cui all’articolo 38-bis del Dpr 600/1973, che portano all’emissione di atti di recupero di crediti inesistenti o non spettanti, ovvero le risultanze dei controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del medesimo decreto, le rettifiche Iva non basate su presunzioni, e così via). A nostro avviso (si attendono ancora gli opportuni chiarimenti) lo “scudo” vale anche verso le indagini finanziarie (articolo 32 del Dpr 600/1973) e gli accertamenti parziali (articolo 41-bis dello stesso decreto), in quanto non costituiscono differenti forme di accertamento rispetto a quelle “scudate” ma si tratta di strumenti di raccolta di informazioni (il primo) ovvero modalità alternative (il secondo) di un accertamento che (se sostanzialmente riferibile all’articolo 39 del decreto) è impedito dal perfezionamento della sanatoria.

È importante, infine, ricordare che il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte dovute, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atto di accertamento

ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Questi ultimi atti, a ben vedere, impediscono la sanatoria pur non essendo “scudati” dal ravvedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA